
Marcello Moscone

A PROPOSITO DI DELEGA DI SCRITTURA E *PUBLICA FIDES*
DEL NOTAIO: UN'INEDITA CONSUETUDINE PALERMITANA
DELLA SECONDA METÀ DEL XIII SECOLO

1. Il quadro normativo: notariato e documento notarile nella legislazione normanno-sveva

In due importanti contributi dedicati alla disciplina legislativa del notariato e del documento privato nel regno di Sicilia, pubblicati rispettivamente nel 1982 e nel 1994, Mario Caravale ha sottolineato la tendenza degli storici del notariato meridionale ad assegnare l'origine della normativa regia sul tema a Federico II trascurando le precedenti disposizioni normanne¹. Come è noto, infatti, le assise ruggeriane contengono già alcune significative disposizioni sul notariato e sul documento notarile². Il capitolo *De nova milita*, ad esempio, equiparava il ceto dei giudici e dei notai a quello dei cavalieri e stabiliva che si potesse accedere a essi solo nel rispetto delle norme tradizionali e senza violare la pace e l'integrità degli ordinamenti, pena l'espulsione dal-

¹ Cfr. M. Caravale, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il medio evo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, contributi di M. Amelotti - H. Bresc - M. Caravale - G. Cassandro - V. von Falkenhausen - M. Galante - A. Leone, Consiglio nazionale del notariato, Roma, 1982, pp. 95-176: 97; Idem, *Notaio e documento notarile nella legislazione normanno-sveva*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro scrittura documento in età normanno-sveva*, Atti del Convegno dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatici (Napoli-Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991), a cura di F. D'Oria, Carlone, Salerno, 1994, pp. 333-358: 333. Sul tema specifico della legislazione federiciana in materia, anche come esempio della tradizione storiografica che muove dalle *Constitutiones* dell'imperatore svevo per illustrare il tema della disciplina del notariato meridionale, si veda H. Dilcher, *Das Notariat in den Gesetzen des staufischen Siziliens*, in *Tradition und Gegenwart. Festschrift zum 175jährigen Bestehen eines badischen Notarstandes*, herausgegeben von P.-J. Schuler, G. Braun, Karlsruhe, 1981, pp. 57-72.

² Sul tema specifico della legislazione ruggeriana basti in questa sede il rinvio alle pagine di H. Houben, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 172-188. Le cosiddette Assise di Ariano sono tramadate da due manoscritti membranacei miscellanei. Il testo più completo è quello del codice *Vat. lat. 8782* della Biblioteca Apostolica Vaticana: esso presenta, oltre al proemio, quarantatré norme e può essere datato, su base paleografica, alla fine del XII secolo. Il manoscritto 468 della Biblioteca di Montecassino, riferibile agli inizi del XIII secolo, tramanda invece una versione abbreviata delle leggi, anche se reca alcune aggiunte e sette disposizioni che mancano nel codice vaticano. Un confronto fra i testi traditi dai due manoscritti ha permesso inoltre di stabilire che la versione cassinese non discende da quella vaticana, ma che entrambe dipendono da una terza versione più completa. Si vedano al riguardo *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, herausgegeben von W. Stürner, Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 1996, pp. 69-71.

l'ordine di appartenenza³. Questa disposizione risulta di notevole interesse poiché fa luce sull'atteggiamento del primo sovrano normanno nei confronti del notariato, che si tradusse nel rispetto delle consuetudini locali che regolavano l'ufficio notarile nelle città e nelle terre del regno. Ruggero II, infatti, si astenne dall'imporre una propria uniforme disciplina all'istituto notarile e non rivendicò all'autorità sovrana la prerogativa della nomina dei notai⁴. Allo stesso modo, il sovrano non impose l'osservanza di una specifica disciplina nei riguardi del documento notarile, ma si preoccupò soltanto di punire gli autori delle falsificazioni⁵. I successori di Ruggero II, a loro volta, non mutarono orientamento e continuarono ad accettare che la materia fosse regolata secondo gli usi e le consuetudini locali, limitandosi ad aggiungere *notarii regii* da loro nominati a quelli cittadini e delle varie terre⁶.

L'indirizzo seguito dai sovrani normanni in tema di notariato e di documento privato venne abbandonato *in toto* da Federico II, che sottopose tutti gli aspetti della materia ad una complessa e minuziosa disciplina⁷. Per ciò che attiene anzitutto alla procedura di nomina dei titolari dell'ufficio e ai requisiti

³ Così recita il testo della norma: «Divine iustitie consentientes probanda probamus, contrarium refutamus. Sicut enim nullatenus exasperandi sunt boni, ita beneficiis non sunt fovendi mali. Sancimus itaque tale proponentes edictum, ut si quicumque novam militiam arripuerit contra regni nostri beatitudinem atque pacem sive integritatem, militie nomine et professione penitus decidat, nisi forte a militari genere per successionem duxerit prosapiam. – Idemque statuimus de sortientibus qualiscumque professionis ordinem, ut puta si vel auctoritatem iudicii optinuit, sive notariorum officium ceterisque similibus» (F. Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia*, introduzione di B. Capasso, Fratelli Bocca, Roma-Torino-Firenze, 1884, p. 105 n. XIX). Nella più recente edizione delle assise ruggeriane, *Le Assise di Ariano*, testo critico, traduzione e note a cura di O. Zecchino, Di Mauro, Cava dei Tirreni, 1984, la disposizione è riportata a p. 40 (n. XIX); ma si tenga presente che qui la tradizionale numerazione delle norme secondo il codice vaticano risulta modificata poiché il capitolo 22 è considerato parte del numero 21 e, pertanto, la numerazione complessiva delle norme seguenti risulta inferiore di un'unità rispetto a quella tradizionale.

⁴ L'indirizzo seguito dal sovrano normanno nei confronti del notariato si spiegherebbe, secondo Caravale, con le difficoltà incontrate dal monarca nelle diverse realtà territoriali

dell'Italia meridionale dopo la fondazione del regno: esse gli suggerirono con ogni probabilità «di evitare su questo tema contrasti con le oligarchie locali, in primo luogo quelle cittadine, custodi gelose delle loro antiche tradizioni notarili». D'altra parte, le relazioni fra le diverse componenti della neonata realtà statale unitaria non «dovevano essere allora tanto intense da richiedere una disciplina omogenea dell'ufficio notarile e del documento». Su questi aspetti si veda M. Caravale, *Notaio e documento notarile cit.*, p. 334.

⁵ La disposizione *De falso instrumento* dispose infatti: «1. Qui falso instrumento nescius utitur, falsi crimine non punitur. 2. Qui falsitatem testibus astruxerit, falsi pena cohercetur» (F. Brandileone, *Il diritto romano cit.*, p. 107 n. XXIII; *Le Assise di Ariano cit.*, p. 44 n. XXII); la norma *De abolitione testamenti* stabilì similmente: «1. Amotor testamentorum, publicorum instrumentorum celator, deletor, perversor eadem pena tenetur. 2. Si quis patris testamentum deleverit, ut quasi ab intestato succedat, patris hereditate privatur» (F. Brandileone, *Il diritto romano cit.*, p. 107 n. XXIV; *Le Assise di Ariano cit.*, p. 44 n. XXIII).

⁶ M. Caravale, *Notaio e documento notarile cit.*, p. 334.

⁷ Sul tema specifico della legislazione federiciana basti qui il rinvio all'ampia trattazione di H. Dilcher, *Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II. Quellen der Constitutionen von Melfi und ihrer Novellen*, Böhlau, Köln-Wien, 1975.

necessari per potere aspirare al conferimento della carica, la costituzione *De ordinatione iudicum et notariorum publicorum et numero eorum* (I, 79) stabilì che la comunità cittadina interessata alla nomina dovesse scegliere il candidato, il quale – munito di una lettera attestante che egli era un fedele della corona nonché persona di sicura rettitudine, dotata di una buona conoscenza delle consuetudini locali – si sarebbe recato a corte per essere sottoposto a un esame che ne avrebbe accertato le competenze grammaticali e, in particolare, del diritto scritto. Superato questo esame, l'aspirante notaio riceveva la nomina regia e la facoltà di esercitare l'ufficio notarile. La norma sembra inoltre attribuire ai notai una definita competenza territoriale: essa, infatti, stabilì che in ciascuna terra demaniale dovessero operare sei notai, ad eccezione di Napoli, Salerno e Capua ove erano chiamati a rogare otto notai (la novella *De numero officialium, et infra quod tempus eorum administratio duret* del 1239 estese a Messina l'eccezione degli otto notai e ne privò Salerno), e inoltre dispose che gli aspiranti notai fossero tenuti a presentare una lettera testimoniale del luogo nel quale avrebbero poi operato. Per accedere alla carica notarile era infine requisito indispensabile lo *status* di suddito diretto del sovrano: potevano aspirare a tale ufficio, infatti, solo gli abitanti delle terre demaniali che non fossero chierici né legati da vincoli di vassallaggio a signori⁸. La costituzione *Quod nullus accedat ad ordinem militarem, qui non sit de genere militum, sine licentia principis et de non promovendis aliquibus vilis condicionis et originis* (III, 60) ribadì poi l'equiparazione fra l'ordine dei cavalieri e quello dei notai e dei giudici, che già Ruggero II aveva fissato nella disposizione *De nova militia*, e precluse l'accesso alla carica notarile anche ai liberi abitanti delle terre demaniali «vilis condicionis» e ai «filii clericorum, spurii et modo quolibet naturales»⁹.

Per quanto concerne invece il documento notarile, la costituzione I, 79, cui sopra si è già fatto cenno, nel ricordare che «fere omnes contractus coram iudicibus et notariis celebrentur», introdusse un principio cardine della normativa federiciana: il notaio pubblico non era investito di una piena facoltà certificatrice bensì ne condivideva la responsabilità con il giudice, che per tale ragione venne indicato come «giudice ai contratti»¹⁰. In base alla norma *De fide instrumentorum* (I, 82), infatti, il documento privato doveva recare obbligatoriamente la sottoscrizione del giudice, del notaio e inoltre quelle di due o tre testimoni secondo l'entità economica del contratto; i *testes*, inoltre, dovevano essere «bone et probate opinionis», «probate fidei», e, se possibile, anche

⁸ Cfr. *Die Konstitutionen* cit., pp. 252-253. La costituzione si trova anche nel testo greco delle leggi federiciane (I, 62): *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien. Ergänzungsband. I. Der griechische Text*, herausgegeben und eingeleitet von T. von der Lieck-Buyken, Böhlau, Köln-Wien, 1978, pp. 49-50. Per la valutazione complessiva della disposizione:

M. Caravale, *Notaio e documento notarile* cit., pp. 338-339.

⁹ Cfr. *Die Konstitutionen* cit., pp. 430-431. La norma si trova anche nel testo greco delle leggi federiciane (III, 38): *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen* cit., p. 139. Si veda al riguardo M. Caravale, *Notaio e documento notarile* cit., pp. 339-340.

¹⁰ Ivi, p. 340.

«scientes litteras»¹¹. Le nuove formalità stabilite da tale provvedimento avevano il preciso obiettivo di determinare un controllo reciproco fra notaio e giudice circa la rispondenza effettiva del testo del documento alla volontà espressa dalle parti e di aggiungervi la corresponsabilità dei testimoni, sancita per mezzo della loro sottoscrizione: ne discende, come ovvio, che «il notaio non aveva piena autorità certificativa, dato che il documento non veniva perfezionato da formalità a lui solo riservate»¹².

Le mansioni del notaio vennero ulteriormente puntualizzate dalla costituzione *De feriis et salario iudicum et notariorum instrumenta scribentium et subscribentium et eorum forma servanda* (I, 75)¹³. La norma stabiliva anzitutto che i giudici con funzioni giurisdizionali e i *notarii actorum* deputati alla scrittura degli atti processuali dovessero svolgere la loro attività dalla mattina alla sera, con il solo intervallo delle ore dedicate ai pasti e al riposo, tutti i giorni non festivi. I giudici ai contratti e i notai pubblici dovevano dedicarsi unicamente alla redazione dei documenti privati e non avevano pertanto alcuna competenza in materia di amministrazione della giustizia. Per la loro prestazione dovevano essere pagati dalle parti in ragione del valore economico del contratto concluso ed erano tenuti entrambi a provvedere alla stesura dell'*instrumentum* entro sette giorni dalla *rogatio*, pena il pagamento del doppio della loro retribuzione. Il dovere della stesura del documento definitivo gravava dunque non soltanto sul notaio, ma anche sul giudice ai contratti. La stessa legge disponeva inoltre che in caso di morte del notaio o del giudice ai contratti nel periodo di tempo compreso fra la *rogatio* e la stesura dell'*instrumentum*, le parti potevano ricorrere al baiulo per una nuova stipula. Qualora, però, anche le parti fossero decedute, si poteva utilizzare la 'scheda' del notaio per procedere alla redazione del documento a patto che: la mano stessa del notaio fosse stata nota e altrettanto noti i suoi costumi; il giudice che aveva presenziato al contratto apponesse la sua sottoscrizione, o a ciò provvedesse un altro giudice in caso di morte del primo; fossero sentiti i testimoni presenti alla stipula del negozio ed essi apponessero le loro sottoscrizioni in calce al documento. Ciò consente di stabilire che, mentre sia il notaio che il giudice erano tenuti a stendere il documento definitivo, solo il primo aveva il compito di redigere la 'scheda' relativa al contratto subito dopo la sua conclusione e l'obbligo di conservarla non solo per la redazione dell'*instrumentum*, ma anche per far fronte alla eventualità della morte improvvisa sua o delle parti o del giudice. Il giudice ai contratti si limitava pertanto a presenziare alla stipula del negozio e a partecipare alla stesura del documento definitivo; il notaio, invece, provvedeva alla redazione della 'scheda' e alla stesura dell'*instrumentum*. Dalla norma si evince dunque che la 'scheda' non aveva valore in sé: era la traccia che il notaio adoperava per stendere la *redactio in mundum* e

¹¹ Cfr. *Die Konstitutionen* cit., pp. 256-257. La disposizione si trova anche nel testo greco (I, 65): *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen* cit., pp. 51-52.

¹² M. Caravale, *Notaio e documento notarile* cit., p. 340.

¹³ Cfr. *Die Konstitutionen* cit., pp. 248-250.

poteva servire inoltre come base per il documento definitivo solo nei casi eccezionali sopra ricordati. È evidente allora che un contratto non aveva alcun valore senza il relativo *instrumentum* notarile, che dunque «aveva natura costitutiva e non meramente probatoria: fino a quando lo stesso non fosse stato redatto secondo le prescritte formalità, il diritto non esisteva»¹⁴.

La normativa federiciana in tema di notariato è completata poi da altre disposizioni: la novella *De numero officialium, et infra quod tempus eorum administratio duret* (I, 95.1) del 1239 stabilì che tutti gli ufficiali regi doversero rimanere in carica un anno, tranne i notai che potevano esercitare a vita le loro funzioni¹⁵. La costituzione *De hiis, qui ludunt ad datios, periuriis et spolia mortuorum rapiantibus* (III, 90) dispose inoltre la decadenza dall'ufficio per giudici, avvocati e notai dei quali fosse nota l'immorale condotta di vita¹⁶.

Alcuni provvedimenti di legge, infine, riguardano direttamente le modalità di redazione dei documenti e la loro conseguente validità. La norma più significativa in tal senso è certamente la ben nota costituzione *De instrumentis conficiendis* (I, 80), diretta in modo esplicito contro le consuetudini scritte di Napoli, Amalfi e Sorrento¹⁷. In particolare, la costituzione vietava l'uso della scrittura adoperata in questi centri per la redazione dei documenti, di fatto illegibile al di fuori della ristretta cerchia dei curiali incaricati della loro stesura, e prescriveva inoltre ai notai pubblici l'uso di una scrittura chiara e comprensibile e l'adozione della pergamena come supporto scritto per una migliore e prolungata conservazione dei documenti¹⁸.

In tema di documenti di difficile lettura risulta di particolare interesse la costituzione *De revocatione privilegiorum* (II, 28), la quale stabiliva che tali documenti dovessero essere presentati all'autorità regia e da essa confermati entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Questi atti vengono

¹⁴ Su tutti questi aspetti cfr. M. Caravale, *Notaio e documento notarile* cit., pp. 341-342 (la parte citata, in particolare, a p. 342). La natura costitutiva del documento chiarisce la severità della pena prevista per il reato di falsificazione. La Novella I, 95.3 del settembre-ottobre 1239 prevedeva in questo caso la pena capitale. Essa colpiva indistintamente il notaio e il giudice ai contratti poiché, essendo entrambi investiti della medesima potestà certificativa, si dovevano ritenere parimenti responsabili in caso di falso. Si vedano al riguardo *Die Konstitutionen* cit., p. 279: «De notariorum et iudicum manibus in conficiendis publicis documentis veritas intemerata procedat. In quibus si falsitas fuerit vel corruptela probata, non mutilationis manus, ut olim, sed decapitationis supplicium ultimum temerarius patietur».

¹⁵ Cfr. *Die Konstitutionen* cit., pp. 275-277.

¹⁶ Così recita la norma nello specifico: «Iudices etiam, advocatos et notarios publicos, qui huiusmodi vilem et sordidam

vitam ducunt, infamia predicta notatos a susceptis etiam iam officiis in perpetuum volumus amoveri» (*Die Konstitutionen* cit., pp. 449-450). Tale disposizione è presente anche nel testo greco delle leggi federiciane (III, 67): *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen* cit., p. 148.

¹⁷ Cfr. *Die Konstitutionen* cit., pp. 253-254. Il provvedimento è presente anche nel testo greco delle leggi federiciane (II, 63): *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen* cit., p. 50.

¹⁸ M. Caravale, *Notaio e documento notarile* cit., p. 343. Sul notariato latino dell'Italia meridionale si veda il prospetto complessivo di A. Pratesi, *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia* [1987], in Idem, *Tra carte e notai. Saggi di diplomazia dal 1951 al 1991*, Società romana di storia patria, Roma, 1992, pp. 235-265, in particolare le pp. 237-247 sull'organizzazione delle curie cittadine dei ducati costieri della Campania.

equiparati nella norma agli «instrumenta proditorum nostrorum aut invasorum regni nostri quorumlibet nomina continentia», che dovevano essere sottoposti alla medesima procedura¹⁹. Per le donazioni, le concessioni o i contratti nei quali comparivano i nomi dei nemici del sovrano e dei ribelli alla sua autorità era invece esclusa ogni possibilità di conferma: il loro destino era il rogo, come si legge nella costituzione *De probationibus instrumentorum et testium* (II, 27), emanata dal re normanno Guglielmo II e recepita nel *corpus* normativo dell'imperatore svevo²⁰.

Quanto esposto finora – è parso comunque opportuno in sede introduttiva riprendere argomenti ben noti agli studiosi per inquadrare meglio i temi al centro di questo contributo – consente di trarre alcune conclusioni in merito ai principi fondanti della legislazione federiciana in tema di notariato e di documento notarile: il sovrano assunse anzitutto la nomina dei notai pubblici fra le prerogative monarchiche, privandone ogni autorità locale che fino ad allora aveva avuto poteri al riguardo in forza della tradizione e delle consuetudini locali. L'obiettivo era certamente quello di far in modo che i contratti conclusi dagli abitanti del regno si traducessero in un documento valido in tutte le regioni dello stato e immediatamente riconoscibile come autentico non solo in virtù delle sue caratteristiche formali, ma anche perché la relativa stesura era stata affidata a professionisti dei quali il sovrano aveva precedentemente vagliato e riconosciuto le competenze tecniche e l'onestà. Al contempo, però, la nomina regia non trasformava il *notarius* in uno dei magistrati o ufficiali del sovrano: netta ed evidente rimaneva infatti la differenza fra i notai e i funzionari della monarchia. Limitatamente a questo aspetto il notaio pubblico del *Regnum Siciliae* assomiglia piuttosto ai colleghi di nomina apostolica o imperiale (*apostolica* o *imperiali auctoritate*), i quali non facevano parte della burocrazia del pontefice o dell'imperatore. A differenza di questi – che almeno sul piano formale avevano piena potestà certificatrice, erano unici responsabili del documento rogato e avevano una competenza non limitata a livello territoriale dal momento che la loro nomina dipendeva da un'autorità universale – il notaio siciliano poteva operare solo ed esclusivamente nel territorio del *Regnum*, divideva la sua autorità certificatrice con il giudice ai contratti e condivideva la responsabilità del documento con quest'ultimo e con i testimoni²¹.

¹⁹ Cfr. *Die Konstitutionen* cit., pp. 332-333. La norma è presente anche nel testo greco delle leggi federiciane (II, 28): *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen* cit., p. 85.

²⁰ Cfr. *Die Konstitutionen* cit., pp. 331-332. La disposizione è presente anche nel testo

greco delle leggi federiciane (II, 27): *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen* cit., p. 85.

²¹ M. Caravale, *Notaio e documento notarile* cit., p. 344.

2. Un'inedita consuetudine palermitana della seconda metà del XIII secolo

La legislazione federiciana in materia di notariato e di documento notarile ebbe attuazione diversa nelle varie realtà territoriali dell'Italia meridionale e si arricchì del contributo delle tradizioni locali nonostante gli interventi normativi intesi proprio a superare le differenti articolazioni giuridiche del *Regnum Siciliae*²². Per ciò che attiene alla Sicilia, in particolare, le consuetudini di alcune città dell'isola risultano di particolare interesse poiché aggiungono ai compiti imposti ai notai pubblici dalle *Constitutiones* federiciane altri obblighi relativi alla conservazione dei documenti rogati²³. A Catania, ad esempio, era previsto che «notarii publici teneantur et debeant contractus quoslibet, in quibus pro notariis publicis intervenerint, quolibet anno in quaternis eorum per eos de novo faciendis, et non in cartulis, cum omnibus solemnitatibus, stipulacionibus, renunciacionibus ac aliis opportunis scribere»²⁴. Il testo delle consuetudini cittadine, raccolte e approvate al tempo del sovrano Ludovico I (1342-1355), prescriveva dunque ai notai di raccogliere in appositi registri non già le 'schede' alle quali faceva riferimento la normativa sveva, ma il testo completo dei documenti rogati con tutte le formalità che essi richiedevano: si trattava pertanto di veri e propri registri *instrumentorum* e non *rogationum*²⁵. In modo analogo la raccolta delle consuetudini della città di Messina, curata da Giovanni Pietro Appulo e data alle stampe nel 1498 per i tipi di Wilhelm Schömberger, riporta una decisione della curia stratigoziale del gennaio 1298 per la quale «iniunctum fuit per curiam Messanae omnibus notariis publicis civitatis eiusdem ut abinde in antea debeant registrare et ponere series instrumentorum omnium per eos faciendorum in actis eorum cum omnibus nominibus iudicum et testium»²⁶. È interessante osservare, a proposito dei due esempi citati, che le consuetudini di Catania e Messina investivano dell'obbligo della compilazione e della conservazione dei registri *instrumentorum* il solo notaio, esentandone del tutto il giudice ai contratti²⁷. Le consuetudini catanesi prevedevano inoltre che fosse l'autorità

²² Si veda in particolare *ivi*, pp. 345-349.

²³ Sulle consuetudini delle città siciliane, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, si vedano A. Romano, *Vito La Mantia e le fonti della legislazione cittadina siciliana medievale*, prefazione a V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Intilla, Messina, 1993 (ristampa anastatica dell'edizione pubblicata a Palermo nel 1900 per i tipi di Alberto Reber), pp. V*-LXXXVIII*, e E. I. Mineo, *Norme cittadine, sviluppo istituzionale, dinamica sociale: sulla scritturazione consuetudinaria in Sicilia tra XIII e XIV secolo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a

cura di G. Rossetti, Liguori, Napoli, 2001, pp. 379-399. Per un inquadramento più generale dei problemi: M. Caravale, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia* [1984 e 1986], in *Idem, La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 167-200.

²⁴ V. La Mantia, *Antiche consuetudini cit.*, p. 148, cap. 72.

²⁵ M. Caravale, *Notaio e documento notarile cit.*, pp. 350-351.

²⁶ V. La Mantia, *Antiche consuetudini cit.*, pp. 47-48, cap. 50.

²⁷ M. Caravale, *Notaio e documento notarile cit.*, p. 351.

municipale a garantire ai cittadini l'affidabilità dei registri notarili: esse, infatti, stabilivano che, in caso di morte di un notaio, i suoi registri fossero assegnati al patrizio e ai giudici cittadini e da questi destinati al notaio indicato da quello defunto o, in caso di mancata designazione da parte di quest'ultimo, ad un altro scelto dagli stessi ufficiali cittadini²⁸. Nella città dello Stretto, invece, la curia strategoziiale dispose che, per gli *instrumenta* relativi ai contratti sui quali «*ius prothimisos competit*», «*habeatur pro una ex solemnitatibus instrumentorum ipsorum quod necessario debeant intervenire praesentationes instrumentorum ipsorum apud acta Curiae Messanae et scribatur dies praesentationis ipsorum per notarium actorum in finibus vel circa fines instrumentorum ipsorum*», e che «*debeant ipsa instrumenta ex ipsis contractibus facta stare et detineri per integrum tri-duum in actis curiae supradictae, die praesentationis non computato*»²⁹. Le consuetudini di Catania e Messina integrarono dunque la normativa federiciana sia prevedendo una disciplina complessa per ciò che attiene all'obbligo per il notaio di compilare e conservare registri *instrumentorum*, sia determinando occasioni di intervento delle autorità municipali in merito ai documenti e ai registri notarili³⁰.

A Palermo l'attuazione della normativa sveva in materia di notariato e di documento notarile conobbe almeno due deroghe estremamente significative: nella capitale del *Regnum Siciliae* da una parte non venne rispettato il divieto di accesso alla carica notarile per i chierici e, dall'altra, il locale arcivescovo ebbe facoltà di nominare notai³¹. La stessa raccolta delle consuetudini cittadine, curata per le stampe da Giovanni Naso nel 1478³², ne offre una significativa attestazione: in essa venne inserito il privilegio di Alfonso V il Magna-

²⁸ V. La Mantia, *Antiche consuetudini* cit., p. 149, cap. 72 § 1.

²⁹ Ivi, p. 48, cap. 52.

³⁰ M. Caravale, *Notaio e documento notarile* cit., p. 352. È opportuno ricordare inoltre, a proposito dell'intervento delle autorità municipali in materia di documentazione privata, che proprio le consuetudini messinesi stabilivano riguardo alla vendita dei beni immobili che: «*Venditiones rerum stabiliū debent per curiam celebrari, quae cum fuerint debita solemnitate peractae, scilicet cum designatione rei venditae per publicum notarium publice facta et instrumento confecto per eundem et tam superscriptionibus venditorum quam subscriptionibus iudicum et straticoti communito, nunquam ab ipsis venditoribus vel eorum haeredibus ex aliqua causa retractari possunt*» (V. La Mantia, *Antiche consuetudini* cit., p. 42, cap. 30).

³¹ Si vedano al riguardo V. von Falkenhausen – M. Amelotti, *Notariato e documento nell'Italia meridionale greca (X-XV secolo)*, in *Per una storia del notariato* cit., pp. 7-69: 33-36,

e V. von Falkenhausen, *L'atto notarile greco in epoca normanno-sveva*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia* cit., pp. 241-270: 262.

³² Per il testo delle consuetudini della città di Palermo, dato alle stampe nel 1478 da Andreas Vyel, si vedano la *Raccolta delle consuetudini siciliane con introduzioni ed illustrazioni storico-giuridiche*, per cura di L. Siciliano Villanueva, I, Società siciliana per la storia patria, Palermo, 1894; V. La Mantia, *Antiche consuetudini* cit., pp. 165-223; *Consuetudini della felice Città di Palermo raccolte da Giovanni Naso*, introduzione di L. Sciarino, Edizioni Grifo, Palermo, 2001 (ristampa anastatica dell'edizione quattrocentesca con traduzione italiana). Per la datazione di una prima redazione in forma scritta delle consuetudini palermitane cfr. da ultimo, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, E. Pezzini, *Articolazioni territoriali a Palermo tra XII e XIV secolo*, «*Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge*», t. 116 (2/2004), pp. 729-801: 761-763.

nimo che riconosceva all'arcivescovo in forza di un'antica tradizione locale la potestà di nomina dei notai ecclesiastici e riservava invece al sovrano la designazione dei notai laici³³.

Alla prassi di redazione del documento privato nella Palermo della seconda metà del XIII secolo rinvia inoltre un'inedita consuetudine della città, menzionata nel documento dal quale prende le mosse il presente contributo e del quale si offre integralmente il testo in appendice. Si tratta del frammento membranaceo di un atto di compravendita rogato a Palermo dal *publicus tabellio* Antonio da Monreale e conservato presso l'Archivio di Stato di Palermo nel *Tabulario del monastero di Santa Maria Nuova detto 'la Martorana'*. Poiché oggi si conserva solo la parte inferiore del documento mentre gli elementi cronologici della *datatio* erano con tutta probabilità nella parte iniziale, non è possibile indicare con esattezza la data della sua redazione. È comunque verosimile collocarne la stesura nel terzo venticinquennio del XIII secolo, dal momento che dall'esame di altri tre documenti del medesimo fondo pergameneo il rogatario Antonio da Monreale risulta attivo in città fra l'ottobre del 1249 e il settembre del 1266³⁴. Una nota tergaie, coeva o di poco posteriore alla stesura dell'*instrumentum*, precisa inoltre che l'atto di vendita concerne una casa nel distretto palermitano chiamato *Galka*, area a ridosso del palazzo reale, cinta da mura e dotata di un'amministrazione autonoma almeno sino al 1328³⁵.

³³ Cfr. M. Caravale, *Notaio e documento notarile* cit., p. 350, e V. La Mantia, *Antiche consuetudini* cit., p. 205, cap. 68: «Quocienscumque vero tabelliones vel notarios publicos, clericos sive laicos in Civitate Panhormi tam per Regiam Maiestatem, ad quam immediate de laicis spectat creatio, quam de clericis ordinandis per Matrem Panhormitanam Ecclesiam, creari contingerit, eligi et approbari debent per universitatem Civitatis eiusdem, quod sint fideles, digni, idonei, sufficientes et de legitimo matrimonio sumpti ad ipso officium exercendum, et postmodum cum licteris testimonialibus ipsius Civitatis, si laicus fuerit, Regie Maiestati vel Officiali, qui eos potest creare, necnon et Archiepiscopo, si clericus fuerit, se debeat presentare, commissionis ipsius officii licteras recepturi sub iuramento prestando ab eis de ipso officio fideliter et legaliter exercendo». Del resto le stesse consuetudini della città di Catania prescrivevano che l'accesso alla carica notarile fosse disciplinato mediante un esame da sostenere davanti alle autorità municipali, e non già dunque presso la corte regia, e che il decreto di nomina, sottoscritto dagli stessi ufficiali cittadini e roborato mediante il sigillo dell'*universitas*, dovesse essere approvato dal vescovo o dal suo

vicario: «Promovendus ad officium notariatus publici debeat per Patricium et Iudices civitatis Catinae, et alios probos et expertos viros examinari, eligi, et approbari si dignus invenitur; de quibus examinacione, approbatione et electione fieri debeat publicum decretum subscriptione Patricii et Iudicum subsignatum, sigillo Universitatis Catinae roboratum, et deinde praesentari debeat Episcopo seu Vicario majoris Catinensis Ecclesiae, [qui] electionem et approbationem postea confirmet» (ivi, p. 143, cap. 56). Secondo Caravale questo uso doveva essere già in vigore intorno alla seconda metà del XIII secolo: M. Caravale, *Notaio e documento notarile* cit., p. 350.

³⁴ Palermo, Archivio di Stato, *Tabulario del monastero di Santa Maria Nuova detto 'la Martorana'*, nn. 10 ([Palermo], 1249 ottobre 27), 23 (Palermo, 1256 luglio 1) e 33 (Palermo, 1266 settembre 20), ove Antonio da Monreale figura rispettivamente con la qualifica di *publicus Panormi tabellio*, di *publicus tabellio civitatis Panormi* e di *publicus tabellio civitatis Panormi et tocius Sycillie*; cfr. P. Burgarella, *Le pergamene del monastero della Martorana*, «Archivio storico siciliano», s. IV, 4 (1978), pp. 55-110: 71, 75-76, 79-80.

³⁵ E. Pezzini, *Articolazioni territoriali* cit., p. 737.

Ciò che comunque importa mettere in rilievo in questa sede è che nella sua sottoscrizione conclusiva il rogatario dichiara di essere intervenuto, poiché *rogatus*, al negozio giuridico e di avere scritto il *publicum instrumentum* senza l'intervento del giudice, «secundum consuetudinem civitatis Panormi cum ex utraque parte processerit voluntate». Bisognerà anzitutto osservare che, in deroga alla normativa federiciana, le consuetudini palermitane prevedevano che *instrumenta e testamenta* potessero avere validità anche se privi delle sottoscrizioni «officialium aut magistratuum»: era sufficiente, infatti, che essi fossero redatti da un notaio pubblico e che recassero le sottoscrizioni di testimoni fededegni³⁶. Qui, però, il dettato del testo lascia intendere chiaramente che la presenza del giudice ai contratti non è necessaria ai fini della validità dell'atto in forza di un'altra consuetudine cittadina, della quale non vi è traccia nel testo delle consuetudini pubblicato nel 1478. L'espressione «cum ex utraque parte processerit voluntate», che nell'edizione è stata in parte ricostruita per congettura dal momento che il supporto scrittorio risulta danneggiato proprio in corrispondenza dell'ultima parte della *scriptio* del tabellone, potrebbe in via ipotetica rappresentare l'*incipit* di un capitolo (o di una parte di esso) contenuto in una eventuale redazione della raccolta consuetudinaria anteriore a quella conosciuta: proprio l'incompiutezza sintattica della formula citata da Antonio da Monreale lascerebbe supporre, infatti, l'esistenza di una continuazione del testo normativo. Nonostante ciò, il senso complessivo appare forse ricostruibile in questi termini: se l'azione giuridica è posta in essere in base ad una volontà congiunta delle parti, in pieno e reciproco accordo, la stesura del relativo documento può avvenire senza la presenza del giudice ai contratti. L'azione giuridica della compravendita di un immobile si presta del resto perfettamente a una simile interpretazione, dal momento che essa si configura come un atto sinallagmatico, fondato cioè sul necessario incontro delle volontà delle parti³⁷.

La norma consuetudinaria cui fa riferimento nella sua sottoscrizione Antonio da Monreale si pone, dunque, in aperto contrasto con uno dei principi cardine della legislazione federiciana in materia di notariato e di documento notarile: l'idea, cioè, che il notaio pubblico non avesse piena facoltà certificativa, ma che egli la condividesse con il giudice ai contratti. Essa offre di fatto un'ulteriore prova delle già ricordate difficoltà incontrate dalla normativa sveva nell'imporre alle diverse realtà territoriali del *Regnum Siciliae* una disciplina uniforme dell'ufficio notarile, capace di superare il radicamento

³⁶ Cfr. V. La Mantia, *Antiche consuetudini* cit., p. 187, cap. 36: «Instrumenta vero Christianorum super quibuscumque contractibus et testamenta, tam que facta sunt et que fient in posterum, dummodo fiant per notarium publicum et legitimi numeri testium fide dignorum subscriptionem contineant, adiecto die et tempore quo fiunt, etsi subscriptio-

nibus officialium aut magistratuum careant, firma similiter et stabilia sint, nec ab aliquibus reprobentur, nisi forte contra instrumenta nominata aliquando falsitas evidens ostendatur».

³⁷ Su quest'ultimo aspetto si veda, in particolare, A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Jouvence, Roma, 1999³, p. 31.

delle tradizioni e degli usi locali, e conferma in particolare la specificità del caso palermitano, fondata su una tradizione consuetudinaria che attribuiva un'assoluta validità probatoria al documento privato redatto «sine iudiciali presencia», oltre che sulla persistenza di notai chierici nominati dall'arcivescovo.

3. Delega di scrittura e *publica fides*: considerazioni conclusive

Il documento vergato da Antonio da Monreale suggerisce interessanti spunti di riflessione anche per ciò che attiene al fenomeno della delega di scrittura e al livello di fiducia del quale il rogatario godeva nel contesto sociale in cui esercitava la sua attività professionale. Come è noto, il ricorso alla cosiddetta delega di scrittura si verifica «quando una persona che dovrebbe scrivere un testo o sottoscrivere un documento e non è in condizioni di farlo perché non può o perché non sa, prega altri di farlo per lui e in suo nome, o in sua vece, specificando o meno le circostanze e le ragioni della delega stessa»³⁸. Questo fenomeno è tipico delle società imperfettamente alfabetizzate, in cui una forte richiesta di scrittura e documentazione viene posta contemporaneamente sia dall'alto (come istanza burocratica), sia dal basso (ai fini di una promozione socio-culturale o per le necessità pratiche della vita quotidiana), e pertanto coloro i quali non dispongono dell'uso del mezzo grafico cercano o di acquisire direttamente la capacità di leggere, scrivere e far di conto mediante strategie individuali o collettive, ovvero si rivolgono, ogni qual volta se ne presenti la necessità, a persone istruite, richiedendone l'intervento grafico per loro conto³⁹.

Per ciò che attiene alla delega di scrittura, le consuetudini di Palermo recano un'interessante disposizione in materia, che induce a focalizzare l'attenzione sulle facoltà e le prerogative riservate al notaio pubblico in ordine alla stesura della documentazione privata: in caso di vendite di beni immobili stabilite da coniugi con figli in stato di minore età, infatti, questi ultimi dovevano sottoscrivere l'*instrumentum* relativo all'alienazione «saltem per tactum penne tabellionis vel notarii publici»⁴⁰. L'intervento testimoniale del delegante non alfabetizzato si concretizzava dunque sul piano grafico mediante il contatto fisico con la penna del tabellone o del notaio.

In tale prospettiva il documento palermitano redatto da Antonio da Monreale offre significative indicazioni sia per ciò che riguarda la prassi di reda-

³⁸ A. Petrucci, *Scrivere per gli altri* [1989], in *Istruzione, alfabetismo, scrittura. Saggi di storia dell'alfabetizzazione in Italia (sec. XV-XIX)*, a cura di A. Bartoli Langeli - X. Toscani, Franco Angeli, Milano, 1991, pp. 61-74: 61.

³⁹ Ivi, pp. 61-62.

⁴⁰ V. La Mantia, *Antiche consuetudini* cit., p. 189, cap. 40: «Venditiones, que fiunt a parentibus filios minores habentibus de

bonis stabilibus eorum communibus, firme ac stabiles habeantur, nec retractari possint per filios eosdem, qui tempore contractus existunt; dummodo ipsorum filiorum minorum subscriptio, saltem per tactum penne tabellionis vel notarii publici, in instrumentis venditionum appareat; licet propter minoritatem etatis expresse non valeant consentire».

zione dei documenti di vendita nella Palermo della seconda metà del XIII secolo, sia anche per valutare il grado di fiducia del quale godeva il notaio pubblico da parte della comunità in cui operava. L'escatocollo del nostro *instrumentum venditionis* reca notizia di quindici interventi testimoniali: solo due di essi sono in forma autografa, tutti gli altri sono invece da ricondurre alla mano del tabellone. Le prime tre sottoscrizioni sono quelle dei venditori (Filippo Semerisio, sua moglie Altilia e loro figlio Marcolino): esse si aprono col *signum crucis* (nella sola *subscriptio* di Filippo seguito dall'espressione «Quod quidem instrumentum [...]») e sono tutte costruite secondo una struttura ricorrente nelle sottoscrizioni dei documenti privati medievali, che prevede il pronome personale *ego*, il nome della persona, la formula *qui supra/que supra* di richiamo al testo del documento (nel caso di Filippo Semerisio tale formula è posta subito dopo il pronome *ego*), la qualifica relativa al ruolo rivestito nel negozio giuridico (*venditor/venditrix*), che nella terza sottoscrizione è accompagnata dall'espressione «*filius predictorum Philippy et Altilie*», seguita a sua volta dalla dichiarazione «*concedo et confirmo et omnia supradicta / concedo et confirmo predicta / predicta omnia concedo et confirmo*», e infine dalla qualifica di sottoscrizione nella quale i tre venditori dichiarano di aver richiesto l'intervento del tabellone («*et me feci subscribi per manus dicti tabellionis*»). Seguono le sottoscrizioni dei parenti più prossimi dei venditori: compaiono i nomi di Giovanni, Giorgio Semerisio e Maria, rispettivamente fratello, padre e madre di Filippo, e quelli di Domenica e Roberto *de Caparro*, genitori di Altilia. La struttura delle loro sottoscrizioni prevede che al segno di croce e al pronome personale *ego* seguano il nome, la qualifica di parentela rispetto agli autori dell'azione giuridica, la formula *qui supra/que supra* di richiamo al testo (che in tre casi segue direttamente il nome del sottoscrittore, in un caso la qualifica di parentela, un'altra volta è invece assente), l'espressione «*tacta tabellionis penna / tacta penna dicti tabellionis*», la ricordata formula di concessione («*predicta omnia concedo et confirmo / concedo et confirmo / concedo et confirmo omnia supradicta*»), e in ultimo quella di sottoscrizione di nuovo con riferimento all'intervento del rogatario («*et me feci subscribi per manus dicti tabellionis / et me feci subscribi per manus tabellionis predicti*»). La menzione del *tactus penne* ricorre anche nel successivo gruppo di sottoscrizioni, quelle cioè dei tre vicini della coppia di venditori: Filippo Naso, *magister Bonusfilius* e *Celula*, che rinunciano espressamente all'esercizio del diritto di prelazione sulla casa venduta. Le loro sottoscrizioni, analogamente alle altre, presentano in posizione iniziale la solita successione di segno di croce, pronome personale *ego*, nome (nel caso del solo *Bonusfilius* questo è preceduto da una qualifica di identificabilità limitata al titolo di *magister*) e qualifica rispetto agli autori dell'azione giuridica (i tre si dichiarano *vicini proximi* dei due coniugi). A questa segue però, a differenza degli altri casi, la qualifica di testimonianza («*huius rei testis sum*»), la formula del *tactus penne* («*tacta penna / tacta penna dicti tabellionis*»), la formula di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione sulla casa posta in vendita a vantaggio dell'acquirente («*concedo et confirmo dicto emptori ius prothimisii quod habeo in dicta domo / concedo dicto emptori ius prothimisii quod habeo*

in dicta domo / concedo eidem emptori ius prothimisii quod habeo in dicta domo») e, infine, la formula di sottoscrizione per mano del tabellione («et me feci subscribi per manus eiusdem / et me feci subscribi per manus dicti tabellionis»). Seguono in ultimo i testimoni: Paolo, *filius Roggerii de Bandino*, e Pisano da Calatafimi fanno seguire entrambi alla formula di testimonianza («huius rei testis sum») quella di sottoscrizione «et me feci subscribi per manus dicti tabellionis»; Giacomo *de Attardo* e Pagano *de Dulce*, unici a vergare la sottoscrizione in forma autografa, ricorrono a due strutture diverse: nella prima la qualifica di testimonianza («huius rei testis») precede quella di sottoscrizione espressa mediante il verbo «subscripsi», nella seconda invece è adoperata la sola formula testimoniale «testis sum» preceduta da «rogatus»⁴¹.

La menzione della prassi del *tactus penne* nelle sottoscrizioni non autografe dei parenti dei venditori e dei vicini di casa si spiega mediante il riferimento alla consuetudine palermitana che regolava l'esercizio dello *ius prothimisii et consanguinitatis*: la norma prevedeva infatti che in caso di vendita di «predium aliquod urbanum vel etiam rusticanum, ut puta domum, fundicum, tabernam, apothecam, vineam, iardinum, hortum, terram», il «vicinus eius habens contiguam vel collateralem possessionem» dovesse essere preferito ad un altro acquirente *iure prothimisii*, a patto che fosse disposto a pagare la stessa somma di denaro offerta da chiunque altro⁴². Tale prerogativa valeva anche per i consanguinei del venditore e della venditrice, «dummodo attineant venditori seu veditrici usque ad quartum gradum; a quarto quoque gradu ulterius excluduntur»⁴³. Chiamati dunque a confermare la vendita dei due coniugi, *consanguinei* e *vicini* ricorrono *ut moris est* – così dice Giovanni Seme-risio nella sua sottoscrizione – al *tactus penne* per delegare al rogatario non solo l'intervento grafico in sede testimoniale, ma anche e soprattutto la rinuncia all'esercizio dei diritti che la normativa riservava loro. Si realizzava, dunque, in tal modo quell'accordo fra le volontà di tutte le parti in causa che le consuetudini cittadine richiedevano come condizione necessaria per consentire al tabellione di procedere alla redazione del documento di vendita senza l'intervento del giudice ai contratti.

A pochi decenni di distanza dall'entrata in vigore di quelle *Constitutiones* federiciane che avevano posto formalmente sullo stesso piano la sottoscrizione notarile e quelle dei testimoni e del giudice, e che avevano relegato la

⁴¹ Per la struttura e i componenti della formula di sottoscrizione del documento privato medievale si veda A. Petrucci – C. Romeo, *Scrittura e alfabetismo nella Salerno del IX secolo* [1983], in *Idem*, «*Scriptores in urbibus*», *Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, il Mulino, Bologna, 1992, pp. 143-194: 157-159. La citazione di questo saggio mi offre la possibilità di una breve rettifica. In un mio recente contributo, *Un modello di documento semipubblico nella*

Sicilia tardomedievale: la designatio syndi-corum di Palermo e Messina per l'ambasceria del 1338 a Benedetto XII, «*Mediterranea. Ricerche storiche*», 5 (dicembre 2005), pp. 495-520, il nome di Carlo Romeo compare erroneamente modificato in 'Claudio' (p. 502); mi scuso di ciò con l'interessato e con i lettori.

⁴² V. La Mantia, *Antiche consuetudini* cit., p. 180, cap. 26.

⁴³ *Ivi*, p. 181, cap. 26.

capacità certificatrice del notaio «in una cornice assai riduttiva»⁴⁴, il processo di acquisizione di prestigio da parte del notaio palermitano doveva essere, dunque, in una fase già piuttosto avanzata, forte com'era di quelle specifiche e autonome prerogative che la normativa consuetudinaria cittadina gli riconosceva in deroga alla legislazione regia. Il fatto che egli potesse redigere documenti privati senza la presenza del giudice ai contratti, potesse raccogliere la delega di scrittura di minori e di persone non alfabetizzate, potesse rappresentare in sede documentaria la rinuncia a diritti come quello di prelazione sulla vendita di beni immobili e, ancora, come il caso qui studiato dimostra, potesse stendere «sine iudiciali presencia» un documento di vendita nel quale tutte le parti chiamate in causa, salvo due soli testimoni, non erano in grado di leggere e scrivere e, pertanto, di controllare il suo operato, dimostra che egli godeva ormai, nel tessuto sociale in cui operava, di una piena *fides publica*: ne offre, fra l'altro, una prova significativa sul piano strettamente simbolico proprio la prassi della delega *per tactum penne*. Su un piano più generale si tratta di un'ulteriore conferma del fatto che la legislazione federiciana in materia di notariato e di documento notarile, incapace di sovrastare in molti casi la forza conservatrice delle consuetudini cittadine, conobbe un'attuazione lunga nel tempo ma «del tutto esteriore, in assoluto contrasto con una realtà sociale profondamente mutata, nella quale il *publicum instrumentum*, se ancora si distingueva da quello dell'Italia centro-settentrionale per taluni caratteri strutturali e in parte per il dettato, ne era però divenuto affine nella sostanza, tanto da fondersi con quello in una sola realtà»⁴⁵.

Appendice

[Terzo venticinquennio del XIII secolo], Palermo.

I coniugi Filippo Semerisio e Altilia e il figlio Marcolino, col consenso di Giovanni, Giorgio Semerisio e Maria, rispettivamente fratello, padre e madre di Filippo, di Domenica e Roberto *de Caparro*, genitori di Altilia, e dei tre vicini (Filippo Naso, *magister Bonusfilius e Celula*) che rinunciano al diritto di pro-
 timisi sul bene alienato, vendono a tal *magister Martinus* un bene immobile sito nel distretto palermitano della *Galka*.

Originale: Palermo, Archivio di Stato, *Tabulario del monastero di Santa Maria Nuova detto 'la Martorana'* [= TSMN], n. 117.

Frammento membranaceo, con rigatura a mina di piombo (doppia in corrispondenza delle linee di giustezza), di circa mm 216 (altezza misurata sul

⁴⁴ A. Pratesi, *Il documento privato e il notariato nell'Italia meridionale nell'età normanno-sveva* [1989], in Idem, *Tra carte e notai cit.*, pp. 285-296: 293.

⁴⁵ Ivi, pp. 295-296.

lato destro) x 327 (larghezza misurata sul lato superiore), recentemente restaurato e in stato di conservazione complessivamente discreto. Del documento sopravvive oggi solo la parte inferiore: quindici righi del testo originario e la sottoscrizione conclusiva del tabellone. Il primo rigo del frammento, in particolare, non è più leggibile nella sua interezza poiché il taglio della pergamena che ha asportato tutta la parte superiore è alquanto irregolare. Nel margine inferiore al centro, sotto la *scriptio* del rogatario, è un piccolo foro del diametro di circa 8 mm precedente alla scritturazione e dovuto con ogni probabilità al processo di concia della membrana. Sul *verso*, in basso a destra lungo il margine inferiore, è una breve nota coeva o di poco posteriore alla stesura del documento, non del tutto leggibile a causa del deterioramento del supporto e degli interventi di restauro, in cui si precisa che l'atto di vendita concerne una casa nel quartiere palermitano della *Galka*. La redazione del documento è riferibile genericamente al terzo venticinquennio del XIII secolo dal momento che il tabellone Antonio da Monreale risulta attivo fra l'ottobre del 1249 e il settembre del 1266 sulla base di altri tre *instrumenta* conservati nello stesso fondo (TSMN nn. 10, 23, 33). Si tenga presente, in ultimo, che le sole sottoscrizioni di *Iacobus de Attardo* e di *Paganus de Dulce* sono in forma autografa.

Cit.: P. Burgarella, *Le pergamene del monastero della Martorana*, «Archivio storico siciliano», s. IV, 4 (1978), pp. 55-110: 104 (n. 117).

[...]

memor(iam)^(a) et vestri dicti magistri^(b) Martini vestrorumque heredum cautelam et perpetuam securitatem presens publicum instrumentum^(c) [...] ^(d) | signatum subscriptionibus nostris nec non concessione et confirmatione predictorum Iohannis, Georgii, Marie, Robberti et Dominice per tactum penne dicti tabellionis [et aliorum^(e) testium subscriptorum subscriptionibus | et testimonio] roboratum. Scriptum Panormi, anno, die, mense et indictione premissis. + Quod quidem instrumentum ego qui supra Philippus Semerisius venditor concedo et confirmo^(f) et omnia supradicta et me feci | subscribi per manus dicti tabellionis. + Ego Altilia que supra venditrix concedo et confirmo predicta et me feci subscribi per manus dicti tabellionis. + Ego Marcolinus qui supra venditor filius predictorum | Philippy et Altilie predicta omnia concedo

^(a) Lo scioglimento del compendio all'accusativo singolare, come suggerito dal dettato delle formule di corroborazione presenti nella documentazione palermitana dell'epoca, si basa sull'ipotesi che nella parte di testo perduta la preposizione ad reggesse memor(iam) e i successivi cautelam e perpetuam securitatem.

^(b) Il segno abbreviativo sopra mag(ist)ri è perduto con la parte superiore della membrana.

^(c) Il segno abbreviativo sopra instr(umentu)m è perduto con la parte superiore della membrana.

^(d) Segue una lacuna che non consente di ricostruire il testo sino alla fine del rigo; essa è dovuta al taglio irregolare della pergamena che ne ha asportato tutta la parte superiore.

^(e) Così si integra una lacuna dovuta ad un foro nel supporto scrittoria occluso in sede di restauro.

^(f) Così si integra una lacuna dovuta ad un foro nel supporto scrittoria occluso in sede di restauro.

et confirmo et me feci subscribi per manus dicti tabellionis. + Ego Iohannes Semerisius qui supra frater predicti Philippi venditoris, tacta tabellionis penna ut moris est, | predicta omnia concedo et confirmo et me feci subscribi per manus dicti tabellionis. + Ego Georgius Simirisius pater dicti Philippi venditoris qui supra, tacta penna dicti tabellionis, concedo et confirmo et me | feci subscribi per manus dicti tabellionis. + Ego Maria que supra mater dicti Philippi venditoris, tacta tabellionis penna, predicta omnia concedo et confirmo et me feci subscribi per manus dicti tabellionis. | + Ego Dominica que supra mater dicte Altilie venditricis, tacta tabellionis penna, concedo et confirmo omnia supradicta et me feci subscribi per manus tabellionis predicti. + Ego Robbertus de Caparro pater dicte Altilie | venditricis, tacta penna dicti tabellionis, predicta omnia concedo et confirmo et me feci subscribi per manus dicti tabellionis. + Ego Philippus Nasus vicinus proximus huius rei testis sum et, tacta penna, concedo | et confirmo dicto emptori ius prothimisii quod habeo in dicta domo et me feci subscribi per manus eiusdem. + Ego magister Bonusfilius vicinus proximus huius rei testis sum et, tacta penna dicti tabellionis, | concedo dicto emptori ius prothimisii quod habeo in dicta domo et me feci subscribi per manus eiusdem. + Ego Celula vicina proxima huius rei testis sum et, tacta penna, concedo eidem emptori ius | prothimisii quod habeo in dicta domo et me feci subscribi per manus dicti tabellionis. + Ego Paulus filius Roggerii de Bandino huius rei testis sum et me feci subscribi per manus dicti tabellionis.

+ Ego Pisanus de Calataph(imo) huius rei testis sum et me feci subscribi per manus dicti tabellionis.

+ Ego Iacobus de Attardo huius rei testis s(ub)s(cripsi).

+ Ego Paganus de Dulce rogatus testis sum.

+ Ego^(g) Antonius^(h) de Montereali qui supra publicus tabellio Panormi rogatus et quia interfui [scripsi]⁽ⁱ⁾ et signavi presens publicum instrumentum | sine iudiciali presencia secundum consuetudinem civitatis Panormi *cum ex utraque parte pro|cesserit⁽ⁱ⁾ voluntate.*

^(g) In forma di monogramma.

^(h) L'esecuzione del monogramma onomastico in lettere maiuscole decorate costituisce il signum del rogatario.

⁽ⁱ⁾ Così si integra una lacuna dovuta ad

un'ampia lacerazione del supporto scrittoria sanata in sede di restauro.

^(j) Così si integra una lacuna dovuta ad un'ampia lacerazione del supporto scrittoria sanata in sede di restauro.